

1

Accordo aziendale in applicazione dell'art. 28 del CCNL per gli operatori della formazione professionale convenzionata

Con la presente scrittura privata, l'anno 2019 il giorno 12 del mese di luglio in Pollein (Ao)

TRA

Il Dr. Fratini Matteo, non in proprio ma in qualità di Presidente e Amministratore Delegato della Società Progetto Formazione srl, Partita Iva e Codice Fiscale 00642960074, R.E.A. AO-58175

E

Rappresentanze Sindacali Aziendali, di seguito denominate RSA, rappresentate dai Sigg.ri Alessia Carmello (CISL) e Stefano Mauro (CGIL),

PREMESSO CHE

a) L'art. 28 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per gli operatori della formazione professionale convenzionata statuisce che: "Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri, spetta la mensa o il ticket o l'indennità di mensa";

b) La Società sin dal 2013 eroga un buono mensa giornaliero pari ad € 5 (cinque/00);

c) Gli ultimi 4 Bilanci (2015/2018) hanno presentato degli indici positivi;

d) Gli esercizi commerciali limitrofi alle sedi della Società hanno pra-

ticato un aumento dei prezzi al consumo superiore agli indici ISTAT;

e) La Società ai fini della propria attività necessita che la pausa pranzo

sia sufficientemente breve da poter erogare il proprio servizio

all'utenza nelle modalità sino ad ora attuate;

f) Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986,

n. 917, non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di

vitto da parte del datore, nonché quelle in mense organizzate diret-

tamente da lui o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo

giornaliero di euro 5,29 (cinque/29), aumentato a 7,00 (sette) euro

ove queste siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le in-

dennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad

altre strutture lavorative temporanee o ad unità produttive ubicate in

zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant. Il buono

pasto riconosciuto ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa

è in formato elettronico.

Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7 (sette) per i dipendenti

che usufruiranno della pausa pranzo con rientro nella sede di Pollein.

Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 9 (nove) per i dipendenti che usufruiranno della pausa pranzo con rientro nella sede di Chatillon.

ARTICOLO 2

Si avrà diritto al buono pasto per ogni giornata lavorata purché le ore effettive siano pari o superiori a 6 (sei).

Per il personale part time sarà riconosciuto il buono pasto integrale se nella giornata lavorativa è previsto o un orario pari ad almeno 5 ore o il rientro in servizio nel pomeriggio (dopo aver lavorato la mattina).

ARTICOLO 3

Fatto salvo quanto disposto all'art. 2 non si avrà diritto al buono pasto nei seguenti casi:

a) Nei giorni di assenza dal servizio;

b) Nei giorni in cui la prestazione sia inferiore alle 6 ore per i dipendenti full time e alle 5 ore per i dipendenti part time;

c) Nel caso in cui il dipendente si trovi in trasferta ed usufruisce del rimborso spese;

d) Nel caso in cui a seguito di richiesta di permessi di qualsiasi natura non siano garantite le 6 ore di prestazione effettiva per i full time e le 5 ore per i part time.

ARTICOLO 4

Le presenti disposizioni contrattuali avranno decorrenza dal 1° settembre 2019
sino al 31 dicembre 2021.

Le parti si incontreranno alla scadenza per valutare la sostenibilità
dell'erogazione in base agli andamenti bilancistici della Società.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Matteo Fratini

Dr.ssa Alessia Carnello

Dr. Stefano Mauro